DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 21 novembre 2022, n. 237

D.D. n. 176 del 24.09.2021 di Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile e elica costituito da n.4 aerogeneratori, denominato "Gubitosi-Topparusso-Stingeta", di potenza nominale complessiva pari a 15,6 MWe, sito nel territorio comunale di Ascoli Satriano (FG), località "Gubitosi-Topparusso-Stingeta" e opere connesse

Procedimento di modifica, ai sensi della lettera s, III capoverso dell'art. 2.2. della DGR 3029/2010 e dell'art.4, c.3 della LR 31/2008 e ss.mm.ii. dell'ammontare della fideiussione prestata in favore del Comune di Ascoli Satriano (FG) a garanzia della dismissione a fine vita del parco eolico, autorizzato dalla scrivente Sezione con D.D. n. 176 del 24.09.2021.

Proponente: Società Daunia Work 1 srl, già Daunia Work srl, con sede legale in Roma, Piazza Cavour, n.10 P.IVA.C.F.16292481005.

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA, coadiuvata dal Dirigente di Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili, su istruttoria espletata dal funzionario istruttore P.O. Responsabile PAUR

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23/01/2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- la Regione con R.R. n. 12 del 14/07/2008 ha adottato il "Regolamento per la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentata a biomasse";
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 2259 del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R. n. 35/2007, gli "Oneri Istruttori";

- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- l'art. 4 e l'art. 5 del Decreto Legislativo n. 28/2011 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/ Ce e 2003/30/CE";
- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti Rinnovabili";
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall'art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

- La società **DAUNIA WORK 1** s.r.l. con sede legale in Roma in piazza Cavour n. 10, P.IVA 16292481005, nella persona del signor Dattoli Luigi, nato a (*omissis*) il (*omissis*) e residente in (*omissis*) alla via (*omissis*), nella sua qualità di legale rappresentante, richiedeva a questa Regione, in data 20.12.2021, con nota acquisita al prot. n. 13280 del 21.12.2021, ai sensi del D.Lgs. 28/2011, l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio della variante alla D.D. 176/2021, localizzata in Ascoli Satriano (FG), denominata " **Gubitosi-Topparusso-Stingeta**" e opere connesse.
- La **DAUNIA WORK 1 SRL** presentava la suddetta istanza di variante al fine di ottenere la modifica dell'ammontare della fideiussione prestata in favore del Comune Ascoli Satriano a garanzia della dismissione a fine vita del parco eolico, misurata non più, come stabilito dalla normativa vigente, rispetto alla potenza dell'impianto, bensì, come consentito alternativamente dalla lettera s, III capoverso dell'art. 2.2. della DGR 3029/2010 e dell'art.4, c.3 della LR 31/2008 e ss.mm.ii. rispetto all'importo dei lavori come desumibile dal Computo Metrico Esecutivo del Progetto Definitivo consegnato e agli atti del procedimento, redatto e aggiornato alla luce della modifica progettuale relativa alla variazione di potenza conseguita dal proponente con PAS prot. 12037 del 27.09.2021 rilasciata dal comune di Ascoli Satriano con Attestazione di Idoneità in data 11.10.2021;
- La **DAUNIA WORK 1 SRL** trasmetteva l'attestazione del pagamento dei relativi oneri istruttori effettuato in data 20.12.2021, la cui attestazione è presente sul portale Sistema Puglia.
- La Sezione Transizione Energetica, al fine di dare impulso al procedimento, provvedeva all'istruttoria di rito valutando gli elaborati trasmessi dalla Società istante richiesti ex art. 4 comma 3 L.R. n. 31/2008, così come modificato dalla L.R. n. 52/2019.
- A seguito dell'esito positivo della verifica, effettuata da questo Ufficio, della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, questa Sezione, con nota prot. n. 5113 del 13.06.2022, avviava formalmente il procedimento di cui all'istanza prot. n. 13280 del 21.12.2021 per il nuovo importo della fideiussione e convocava per il giorno 29.06.2022 la Conferenza di Servizi in forma semplificata

e asincrona ai sensi dell'art.14 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., per l'esame della richiesta di rideterminazione dell'importo della polizza fideiussoria, invitando la Società a depositare, entro tale data, il Quadro Economico in conformità all'art. 16 del D.P.R. 207/2010 s.m.i. includendo pertanto l'I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge di cui all'art.16, comma 12), del D.P.R. 207/10 s.m.i;

- Con nota prot.n.6769 del 14.07.2022 questa Sezione trasmetteva, a tutti gli enti interessati, la copia del verbale della Conferenza di Servizi svoltasi in data 29.06.2022, in modalità asincrona ed in collegamento telematico che si concludeva con l'acquisizione del parere favorevole espresso da Arpa Puglia riferito esclusivamente alla rideterminazione dell'importo della fideiussione.
- La conferenza di servizi convocata per il giorno **29.06.2022** per l'esame dell'istanza depositata, in forma semplificata e asincrona ai sensi dell'art.14 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. di cui alla convocazione con nota prot. 5113 del 13.06.2022, avente come oggetto esclusivamente l'esame della richiesta di rideterminazione dell'importo della polizza fideiussoria nei confronti del Comune interessato territorialmente dall'intervento, si concludeva con l'acquisizione del seguente parere prescritto dalla legge regionale per il procedimento di che trattasi:
- **1. Arpa Puglia_Dap Foggia prot.n. 0048296 156 04/07/2022**, con il quale l'Agenzia regionale ha riferito che: "Preso atto dalla documentazione prodotta, acquisita sul portale telematico di codesta A.C all'indirizzo: https://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/AutorizzazioneUnica, constatato che:
 - Il progetto sinteticamente consiste nella realizzazione di un parco eolico ridotto a 4 aerogeneratori da installare nel comune di Ascoli Satriano (FG) in località "Stingeta Topparusso Il Maraone" con relative opere di connessione ricadenti nel medesimo Comune.
 - Il proponente ha fornito il computo metrico estimativo per la dismissione e a messa in pristino.
 - Risulta fornita, altresì, l'asseverazione da parte di tecnico competente.

Ai sensi dell'art. 4 comma 3, della L.R.31/2008, così come modificato dalla L.R. n.52/2019, questo Dipartimento esprime parere favorevole ad una rivalutazione dell'importo della fideiussione che codesta autorità competente vorrà considerare sulla base del computo metrico asseverato, fornito dal tecnico della società, ritenuto congruo in relazione alle opere di rimessa in pristino e delle misure di reinserimento o recupero ambientale".

Considerato che

- ai sensi della L.R.n.52/2019 all'art.20, "l'importo delle fideiussioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettere c) e d) è rivalutato sulla base del tasso di inflazione programmata ogni cinque anni. In sede di conferenza di servizi, anche su istanza del soggetto proponente, la Regione può motivatamente stabilire differenti importi per le predette fideiussioni parametrati in ragione della tipologia di impianto e in relazione alla sua particolare localizzazione, previa acquisizione del parere favorevole dell'Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell'ambiente, nonché di un computo metrico estimativo asseverato degli interventi di dismissione, delle opere di rimessa in pristino e delle misure di reinserimento o recupero ambientale";
- il quadro di riferimento progettuale non risultava inciso dall'istanza di parte, al netto della variazione di potenza da 15,6 MW a 20 MW, conseguita dal proponente con PAS prot. 12037 del 27.09.2021 rilasciata dal comune di Ascoli Satriano con Attestazione di Idoneità in data 11.10.2021;
- non risultava necessario coinvolgere la totalità degli enti già intervenuti nel procedimento di rilascio del titolo autorizzativo.
- risultava invece necessario, come sopra riportato, coinvolgere Arpa Puglia per la valutazione di congruità ai sensi della predetta norma, nonché anche, in ragione del potenziale interesse in quanto beneficiaria delle fideiussioni oggetto di modifica, se pur non prescritto dalla normativa applicabile al caso in ispecie, l'amministrazione comunale competente per territorio.

Rilevato inoltre che:

- in merito all'applicazione della D.G.R. 3029/2010, la società Daunia Work 1 S.r.l. ha provveduto al

- deposito della documentazione necessaria per l'ammissibilità dell'istanza sul portale telematico <u>www.sistema.puglia.it</u> in data 21.12.2021; per tanto tutto il procedimento è stato svolto conformemente a quanto previsto dalla D.G.R. 3029/2010 relativamente alla modifica dell'ammontare della fideiussione prestata in favore del Comune di Ascoli Satriano a garanzia della dismissione a fine vita del parco eolico.
- l'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 dispone che "... si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza ...", ed in ogni caso, alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella Conferenza di Servizi, con nota prot.n. 9709 del 29.09.2022 la Sezione Transizione Energetica nella persona del Responsabile del Procedimento, ha comunicato agli Enti la chiusura dei lavori della Conferenza di Servizi, nonché la conclusione positiva del procedimento finalizzato alla modifica dell'ammontare della fideiussione prestata in favore del Comune di Ascoli Satriano a garanzia della dismissione a fine vita del parco eolico e invitava la società Daunia Work 1 S.r.l. alla sottoscrizione dell'addendum all'Atto Unilaterale d'obbligo nella parte relativa alla modifica dell'importo della fideiussione nei confronti del Comune interessato territorialmente dall'intervento, ai sensi del punto 4.1 alla D.G.R. n.3029/2010, come da quadro economico redatto sulla scorta del computo metrico asseverato e approvato in sede di Conferenza di Servizi.

Considerato che:

- il presente provvedimento non altera in alcun modo l'efficacia del provvedimento approvato con D.D. n.9 del 23.01.2019 che costituisce titolo ad esercire l'impianto sulla base del progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e che si limita a modificare l'importo della polizza fideiussoria in conformità con la normativa sopravvenuta;
- con Determinazione Dirigenziale n.170 del 30.10.2020, è stato approvato l'addendum all'atto unilaterale d'obbligo che ha modificato l'art. 3 dell'atto unilaterale d'obbligo con riferimento alle autorizzazioni per le quali sia richiesta la modifica della polizza fideiussoria; la Società, con nota pec del 01.10.2022 di cui al prot. 9856, ha trasmesso:
 - ✓ documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzione di amministrazioni, direzione e controllo e al capitale sociale, con l'espresso impegno a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
 - ✓ documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11;
- ai sensi dei comma 6, e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, acquisita in particolare la valutazione favorevole e di congruità dell'importo della fideiussione in variante per come proposta nell'istanza della società, preso atto della nota prot. n. 9709 del 29.09.2022 con cui si è comunicata l'adozione della determinazione di conclusione del procedimento relativamente alla modifica dell'importo della fideiussione nei confronti del Comune interessato territorialmente dall'intervento, ai sensi del punto 4.1 alla D.G.R. n.3029/2010, come da quadro economico redatto sulla scorta del computo metrico asseverato e approvato in sede di Conferenza di Servizi.
- in data 20.10.2022 la Società Daunia Work 1 s.r.l. ha sottoscritto l'addendum all'Atto unilaterale d'obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30/12/2010, già approvato con Determinazione Dirigenziale n.170 del 30.10.2020;
- l'Ufficiale Rogante della Sezione Contratti Appalti, in data 9.11.2022 ha provveduto alla registrazione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo al repertorio n. 024673;
- ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
 - Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;

Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
 Istanza di informativa antimafia prot. n. PR_RMUTG_Ingresso_0317412_20210909.

Sulla base di quanto riportato in narrativa SI RITIENE DI ADOTTARE, ai sensi del comma 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, LA DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO FINALIZZATO ALLA MODIFICA DELL'AMMONTARE DELLA FIDEIUSSIONE prestata in favore del Comune di Ascoli Satriano a garanzia della dismissione a fine vita del parco eolico.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere. In particolare, il presente provvedimento di A.U. comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di revoca in caso di informazione antimafia negativa.

La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio è stato condotto nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

La sottoscritta attesta, altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Funzionario istruttore Valentina Benedetto

VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs 196/03, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018" Garanzie alla riservatezza

"La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati".

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

Il Dirigente del Servizio Energia e Fonti alternative e rinnovabili Francesco Corvace

Visti:

```
gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.; gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.; il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.; l'art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.; la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.; le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003; la Direttiva 2001/77/CE; l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.; la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.; la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31; la Legge Regionale 12 aprile 2001 n. 11 e ss.mm.ii.; la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii.; l'art. 22 della Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 67; L'art. 13 del DPR n. 327/2001;
```

il D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione"; la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione"; la D.G.R. n. 457 dell'08 aprile 2016, di modifiche e integrazioni all'allegato 3 della citata D.G.R. n. 1518/2015; la D.G.R. n. 458 dell'08 aprile 2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo "MAIA", ha individuato le Sezioni afferenti i Dipartimenti e le rispettive funzioni;

il D.P.G.R. n. 304 del 10 maggio 2016 con cui sono state apportate modifiche e integrazioni al citato D.P.G.R. n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato "MAIA";

il D.P.G.R. n. 316 del 17 maggio 2016 con il quale è stato adottato l'atto di definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni in attuazione del modello "MAIA" di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015; Visto l'art.20 della Legge Regionale n.52 del 30.11.2019 "Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019 – 2021";

la D.G.R. n. 1576 del 30.09.2021 con la quale l'Avv. Angela Cistulli è stata individuata Dirigente della Sezione "Transizione Energetica" nella quale è incardinato il procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. 29.12.2003, n. 387 e per il quale ricopre anche il ruolo di Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241-1990;

il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);

le "Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1" aggiornate alla versione 10.3, trasmesse con nota AOO_175-1875 del 28 maggio 2020 dal Segretario Generale della Presidenza;

Visto l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto in data 20.10.2022 dalla società Daunia Work 1 srl;

DETERMINA

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 9709 del 29.09.2022 con cui si è comunicata la conclusione del procedimento, come riportata nelle premesse, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, ivi compresa la valutazione favorevole e di congruità dell'importo della fideiussione in variante per come proposta nell'istanza della società.

ART. 2)

Ai sensi del comma 7 dell'art. 14 ter e dell'art. 14 quater della Legge 241/90 e s.m.i., preso atto della determinazione motivata di conclusione della Conferenza prot. n. 9709 del 29.09.2022 SI AUTORIZZA LA MODIFICA DELL'AMMONTARE DELLA FIDEIUSSIONE prestata in favore del Comune di Ascoli Satriano a garanzia della dismissione a fine vita del parco eolico, già autorizzato con D.D. n. 176 del 24.09.2021, sito nel Comune di Ascoli Satriano, (FG), in località "Gubitosi-Topparusso-Stingeta" a favore della Daunia Work 1 srl, già Daunia Work srl, con sede legale in Roma, Piazza Cavour, n.10 P.IVA.C.F.16292481005, ai sensi dell'art. 4 co 3 della L.R. 31 del 2008 così come modificato dall'art. 20 della L.R.52/2019, come da quadro economico redatto sulla scorta del computo metrico asseverato e approvato in sede di Conferenza di Servizi.

ART. 3)

La presente variante di autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce modifica dell'AU rilasciata con DD n. 176 del 24.09.2021, limitatamente alla fideiussione e che non modifica il titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 4)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, così come modificato dalla L.R.52/2019, nella fase di esercizio dell'impianto e in conseguenza del rilascio della modifica all'AU, entro 30 gg. dal rilascio della stessa dovrà depositare:

- nuova fideiussione a prima richiesta rilasciata a favore del Comune di Ascoli Satriano, sottoscritta dal beneficiario, a garanzia della dismissione e ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo pari alla stima dei costi di dismissione dell'impianto e di ripristino dello stato dei luoghi, in relazione alla variante alla Determinazione Dirigenziale n.9 del 23.01.2019 e alla Determinazione Dirigenziale 53 del 16 dicembre 2015, tenendo conto della diversa quantificazione determinata in sede di conferenza dei servizi, pari ad euro 70.286,85, così come disposto con L.R. n. 31/08. L'importo della fideiussione deve essere rivalutato ogni cinque anni sulla base del tasso di inflazione programmata.
 - La fideiussione da presentare a favore del Comune deve essere redatta conformemente alla previsione di cui alle linee guida nazionale di cui al D.M. 10 settembre 2010 esplicitate al punto 13.1 lettera J). La fidejussione deve contenere:
- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili, senza specifico obbligo di motivazione;
- 2. il rinnovo automatico e la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- 3. la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo co. dell'art. 1957 del C.C;
- 4. la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 30 giorni sopra indicato, della suddetta documentazione di cui determina <u>la decadenza di diritto della presente autorizzazione.</u>

ART. 5)

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, la Sezione Transizione Energetica provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART.6)

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da 11 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:
 - o all'Albo Telematico,
 - o nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it,
 - o sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso:
 - o alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - o al Comune di Ascoli Satriano (FG);
 - o alla Società Daunia Work 1 S.r.l., a mezzo pec, in qualità di destinatario diretto del provvedimento.

La Dirigente della Sezione Angela Cistulli